

Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29540 del 14/11/2019 (Rv. 656242 - 01)

Azione di simulazione di un contratto esperita dal creditore di una delle parti - Dichiarazione di pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Inopponibilità al creditore - Fondamento - Valutazione globale e sintetica degli indizi - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.

In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29540 del 14/11/2019 (Rv. 656242 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod. Civ. art. 1416](#), [Cod. Civ. art. 1417](#), [Cod. Civ. art. 2726](#), [Cod. Civ. art. 2729](#)

SIMULAZIONE

CONTRATTI